



**LA TUTELA DELLA PRIVACY  
D.LGS. 196/2003**

**Istruzioni e modulistica**

Treviso, dicembre 2005

**ISTRUZIONI PER LE AVIS COMUNALI CHE NON GESTISCONO DIRETTAMENTE LA RACCOLTA E CHE QUINDI HANNO LIMITATI DATI SENSIBILI (posseggono quindi degli elenchi di soci per la gestione associativa, feste, manifestazioni, date di donazioni e visite, per l'invio del ns. periodico, benemerenze ecc.)**

1. **Non sono tenute a notificare** al Garante della Privacy, con apposito modulo, di essere in possesso di archivi con dati di soci o simpatizzanti (vedi autorizzazione n. 2 e 3 del Garante, allegata)
  
2. **Non sono tenute a far sottoscrivere** obbligatoriamente **il modulo di consenso** e accettazione al trattamento dei dati da parte del socio con specifica degli usi istituzionali che si faranno dei dati personali e sensibili raccolti. **Solitamente però il testo è presente, come informativa**, nel retro dello stampato di adesione all'associazione e quindi viene a sua volta sottoscritto(**allegato 1**).
  
3. Devono **mettere all'ordine del giorno e fare un consiglio direttivo** che deliberi:
  - che il Presidente e Legale rappresentante pro tempore è il **Titolare del trattamento dei dati (allegato 2)**
  - nominare un **Responsabile del trattamento e Amministratore del sistema (allegato 2)**, che si consiglia di indicare nel segretario pro tempore, redigendo apposito conferimento d'incarico (**allegato 4**)
  - nominare eventuali **Incaricati al trattamento (allegato 2) consegnando loro una lettera di incarico (allegato 3)**
  
4. Devono redigere ed approvare in Consiglio un **DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (allegato 5 per PC e 5 bis per dati su carta)**.
  
5. Devono porre in essere tutte le possibili iniziative per la sicurezza dei dati e delle informazioni per evitare che vengano recuperati per usi impropri o contro la legge: chiudendo cassetti o armadi che contengono dati in forma cartacea con chiave; dotando i personal computer di chiavi di accesso e per l'utilizzo degli stessi dalle persone delegate come sopra.

## LA TUTELA DELLA PRIVACY

Con la legge 675/1996 prima e con la recente normativa n. 196/2003, in vigore con scadenze diverse dal 2004, la tutela della riservatezza dell'individuo ha trovato una precisa collocazione giuridica ed un fondamento normativo nel nostro ordinamento. Con tale normativa e con l'applicazione concreta della stessa si è riconosciuto in maniera implicita che il trattamento dei dati personali è lecito, sempre che siano rispettati una serie di adempimenti formali per la tutela della persona rispetto alla intrusione di terzi nella sua vita privata.

Per trattamento dei dati si intende " qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati".

La tutela della legge si realizza attraverso la previsione di barriere preclusive al trattamento dei dati in ragione della loro minore o maggiore potenzialità a rivelare la personalità di un individuo. Si distinguono così i dati comuni da quelli sensibili. E, inoltre, si prevede una serie di adempimenti per la protezione degli strumenti che li contengono (registri, computers, banche dati, web, ecc.)

**Dati personali sensibili** sono quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a conoscere lo stato di salute e la vita sessuale.

I **dati comuni** non sono individuati dal legislatore e costituiscono una categoria residuale da ricavarsi per esclusione da quelli sensibili.

La legge prevede precisi obblighi per il trattamento dei dati sensibili ed essi si sostanziano in adempimenti dettagliati, omessi i quali scattano sanzioni penali, amministrative e civili a tutela dei diritti dei soggetti interessati.

L'informativa al donatore può essere resa anche oralmente ma il legislatore prevede che il titolare del trattamento debba, in futuro, darne prova e questo è possibile molto più facilmente con la semplice sottoscrizione di un modulo al socio. Per titolare del trattamento deve essere inteso "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo di sicurezza".

Per i nostri centri di raccolta diviene necessario, oltre alla consegna di uno stampato che riassume chi è titolare dei dati e l'uso che si impegna a farne

degli stessi, anche l'accettazione formale dell'interessato per un preventivo consenso libero ed informato del loro trattamento.

La legge ha istituito la figura del titolare del trattamento dei dati personali: persona fisica o legale rappresentante di un ente, associazione od altro organismo a cui competono vari obblighi:

- ❑ notifica, modalità di raccolta e requisiti dei dati
- ❑ richiesta del consenso e rilascio dell'informativa all'interessato
- ❑ comunicazione al Garante e redazione del Documento programmatico sulla sicurezza quando si è in presenza di dati sensibili e di obbligo legislativo
- ❑ adozione di misure di sicurezza e vigilanza sull'osservanza della legge
- ❑ verifica limiti all'utilizzabilità dei dati, eventuali risarcimenti per danni causati.

Oltre al **titolare** la legge prevede altre due figure:

1. il **responsabile** (ma possono essere anche più di uno) è la figura operativa. E' cioè colui che viene delegato per iscritto dal titolare a seguire i trattamenti
2. l'**incaricato** del trattamento dei dati. (ma possono essere anche più di uno). E' la persona che materialmente effettua i trattamenti

a cui sono attribuiti compiti per garantire una puntuale applicazione della legge sulla privacy e proteggere i dati.

Il titolare del trattamento, legale rappresentante dell'associazione, dovrà garantire la segretezza dei dati da parte dei responsabili e incaricati ed il trattamento degli stessi andrà effettuato nei limiti delle finalità delineate e, quando necessario, con il consenso dell'interessato che deve ottenere adeguata informativa.

Non è necessario il consenso, che sarebbe previsto per legge, quando il trattamento dei dati è necessario per salvare la vita dell'interessato (incapace di agire), per la tutela della salute di terzi o della collettività e quando sono in gioco interessi da tutelare in via giudiziaria. (Autorizzazione del Garante n. 2).

**NON ABBIAMO QUINDI L'OBBLIGO DI AVERE IL CONSENSO FIRMATO.**

Per quanto riguarda l'obbligo di notifica al garante che si era in possesso di archivi con dati comuni e/o sensibili su persone, il nuovo Codice della privacy ha capovolto il principio contenuto nella precedente legge n. 657/1996: la notificazione non è più un obbligo generalizzato, bensì limitato ad una serie di ipotesi tassative elencate nell'art. 37 del Codice.

**NON ABBIAMO QUINDI L'OBBLIGO DI FARE NOTIFICHE AL GARANTE.**

La diffusione dei dati sulla salute sono ammessi solo per motivi di prevenzione, accertamento e repressione di reati. I dati idonei a rilevare la vita sessuale non possono essere diffusi. Sono infine tutelati i soggetti portatori di HIV, i casi di interruzione della gravidanza e le vittime di violenza sessuale.

AVIS PROVINCIALE di \_\_\_\_\_ AVIS COMUNALE di \_\_\_\_\_

Gent.ma Sig.a / Egr. Sig. \_\_\_\_\_

nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**Informazione e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 11, 12, 20 e 22 della legge 31.12.1996 n. 675, e art. n. 7 L. 196/03 relative alla tutela delle persone e di soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.**

Gent.ma Donatrice, Caro Donatore,

Le segnaliamo che i dati personali, inclusi quelli sensibili ed inerenti alla salute che ci ha fornito all'atto della sua adesione all'Associazione e tutti quelli che verranno successivamente acquisiti nello stesso ambito, verranno da oggi utilizzati, regolarmente aggiornati ed integrati, per attuare al meglio le attività associative e gli obblighi previsti dalla legislazione relativa al funzionamento del servizio trasfusionale.

- 1) Le finalità e le modalità del trattamento di tali dati, sono destinate all'adempimento dei fini associativi definiti nello statuto che Lei conosce e a cui dichiara di adeguarsi e alla esecuzione degli obblighi di carattere legislativo previsti dalla legge 107/90, dalla legge 266/91 e dai relativi decreti attuativi per quanto attiene all'attività complessiva e al ruolo dell'Associazione; essi vengono regolarmente aggiornati e messi a disposizione del Servizio Trasfusionale
- 2) Le ricordiamo che il conferimento dei dati prima richiamati, riveste in parte natura obbligatoria in quanto previsto dallo statuto associativo, dalle leggi 107/90 e 266/91 e dai relativi decreti attuativi, ed in parte facoltativa in quanto servono alla migliore gestione organizzativa e trasfusionale del donatore. Un suo eventuale rifiuto alla gestione dei dati richiesti determinerebbe una difficoltà nella sua puntuale ricerca sia per comunicazioni personali che la riguardino, sia per eventuali necessità trasfusionali che si potrebbero creare e potrebbe risultare incompatibile con la sua iscrizione all'Associazione.
- 3) La informiamo inoltre che esigenze particolari di trattamento automatizzato e manuale dei dati che non possono essere svolte nell'ambito della nostra associazione, potrebbero venire svolte presso altre strutture di fiducia dell'Associazione le quali agiranno in qualità di responsabili della gestione dei dati. L'elenco di tali strutture sarà esposto presso i locali della sede territoriale alla quale Lei risulta iscritto o alla quale fa riferimento per la sua iscrizione all'Associazione.
- 4) I suoi dati anagrafici potranno essere comunicati a terzi per permetterle di ricevere informazioni associative, sanitarie, economiche e di altro genere che gli organismi dirigenti dell'Associazione riterranno di interesse per i donatori. Sarà altresì possibile che i suoi dati anagrafici vengano diffusi ai mass-media in occasione di particolari eventi quali feste sociali, per i quali è uso diffondere i nominativi dei donatori benemeriti.
- 5) Sarà sua facoltà esercitare il diritto di accesso a tali dati, incluso il diritto di conoscenza, cancellazione, nonché tutti i diritti previsti dall'art. 13, di cui le consegniamo copia unitamente alla presente, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati come sotto indicato.
- 6) La portiamo a conoscenza del fatto che il titolare della gestione dei dati personali è il legale rappresentante dell'AVIS \_\_\_\_\_ con sede sociale in \_\_\_\_\_, presso la sede associativa dell'AVIS \_\_\_\_\_, mentre quale responsabile è stato incaricato il sig/dott. \_\_\_\_\_ con domicilio presso i locali della sua sezione territoriale di appartenenza. La informiamo altresì che in caso di variazione della figura del titolare o del responsabile sarà esposta specifica comunicazione presso i locali della sede territoriale alla quale Lei risulta iscritto o alla quale fa riferimento per la sua iscrizione all'Associazione.

**CONSENSO**

Ho preso atto dell'informativa stesa per iscritto che mi è stata consegnata in copia ed esprimo il mio libero consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli sensibili ed inerenti alla salute per le finalità, con le modalità e nei limiti che mi sono stati illustrati.

<input type="checkbox"/> ESPRIMO	<input type="checkbox"/> NON ESPRIMO
IL MIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI COME DESCRITTO AI PUNTI 1, 2 E 3 DELL'INFORMATIVA SOPRA RIPORTATA.	

<input type="checkbox"/> ESPRIMO	<input type="checkbox"/> NON ESPRIMO
IL MIO CONSENSO ALLA COMUNICAZIONE DEI SOLI DATI ANAGRAFICI A TERZI PER CONSENTIRMI DI RICEVERE INFORMAZIONI SANITARIE, ECONOMICHE, ED ASSOCIATIVE CHE POTREBBERO ESSERE DI MIO INTERESSE.	

<input type="checkbox"/> ESPRIMO	<input type="checkbox"/> NON ESPRIMO
IL MIO CONSENSO A CHE SI DIA PUBBLICA CONOSCENZA DEL MIO NOMINATIVO IN OCCASIONE DI PARTICOLARI MOMENTI QUALE DONATORE BENEMERITO.	

Ho preso atto dei miei diritti di accesso che potrò esercitare nei modi previsti dalla legge . Dichiaro inoltre di ricevere dall'Associazione, unitamente alla presente, copia dell'art. 7 della legge 196/2003.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**FAC-SIMILE DI VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**



*Comunale di../ Provinciale di../ Regionale..*

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del \_\_\_\_\_

Convocazione n° ..... del  
.....

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Nomina del Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
4. Nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
5. Nomina degli Incaricati al trattamento dei dati e della lettera di incarico;
6. Approvazione Documento Programmatico sulla sicurezza.

Consiglio Direttivo:

Cognome e nome	P	A/G	A	Cognome e nome	P	A/G	A
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			

P = presenti A/G = assenti giustificati A = assenti non giustificati

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci i sigg.ri:

.....

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e procede con l'Ordine del Giorno.

1° Punto all'Ordine del Giorno (Approvazione del verbale della seduta precedente)

.....  
2° Punto all'Ordine del Giorno (Comunicazioni del Presidente)  
.....

3° Punto all'Ordine del Giorno (Nomina del Titolare del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003).

A seguito di quanto previsto dalla normativa in materia di Privacy, il Consiglio delibera, all'unanimità, di nominare quale Titolare del trattamento dei dati dei ns. soci e terzi di cui siamo in possesso per le nostre attività, nel rispetto dello statuto associativo, il Presidente pro tempore dell'Associazione. Per questo mandato, quindi, il Sig. ....

4° Punto all'Ordine del Giorno (Nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003).

A seguito di quanto previsto dalla normativa in materia di Privacy, il Consiglio delibera, all'unanimità, di nominare quale Responsabile del trattamento dei dati dei ns. soci e terzi di cui siamo in possesso per le nostre attività, nel rispetto dello statuto associativo, il Segretario pro tempore dell'Associazione. Per questo mandato, quindi, il Sig. ....

5° Punto all'Ordine del Giorno (Nomina degli Incaricati al trattamento dei dati e della lettera di incarico).

A seguito di quanto previsto dalla normativa in materia di Privacy, il Consiglio delibera, all'unanimità, di nominare quali Incaricati al trattamento dei dati dei ns. soci e terzi di cui siamo in possesso per le nostre attività, nel rispetto dello statuto associativo, i Sig.ri ....., ..... che opereranno osservando tutte le misure di protezione e sicurezza atte ad evitare rischi di distruzione, perdita e/o di accesso non autorizzato o trattamento non consentito dei dati raccolti dall'associazione giusta lettera che verrà trasmessa loro dal Titolare e/o Responsabile del trattamento, che con tale dichiarazione dà loro una preventiva autorizzazione per l'accesso ed uso dei dati, e che sarà sottoscritta per accettazione dagli stessi.

6° Punto all'Ordine del Giorno : Approvazione Documento Programmatico sulla Sicurezza.

Come previsto dalla normativa il Consiglio delibera, all'unanimità, il Documento Programmatico sulla Sicurezza allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore \_\_\_\_\_

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....

**FAC SIMILE CONFERIMENTO D'INCARICO ALL'INCARICATO AL  
TRATTAMENTO DATI E ISTRUZIONI**

Egregio signore, gent.ma Signora,

*Il sottoscritto, Titolare/Responsabile del trattamento dei dati di codesta associazione di volontariato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 675/1996 sostituita con D. Lgs. N. 196/2003, sulla tutela dei dati personali, nominato con delibera del Consiglio direttivo del ....., con la presente La individua quale incaricato/a del trattamento dei dati personali ed eventualmente sensibili (ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 318/99) in considerazione dei compiti a Lei affidati dall'Avis.*

*Per il trattamento dei dati personali la legge intende "qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati".*

*La nuova disciplina impone di trattare i dati personali rispettando il diritto alla riservatezza degli interessati, prescrivendo un trattamento lecito e corretto.*

*Nell'assolvimento del compito in questione e nel rispetto delle previsioni statutarie, Lei dovrà osservare scrupolosamente le istruzioni che si riferiscono a inserimento, cancellazione, modifica ecc. dei dati dei soci e terzi e che riguardano le attività associative istituzionali e/o connesse..*

*Lei potrà accedere alla banca dati dei donatori e altri soci dell'AVIS Comunale, non potrà creare nuove banche dati, salvo preventiva autorizzazione del Responsabile, non potrà trasmettere a terzi od utilizzare all'esterno i contenuti della banca dati e che sarà tenuto ad osservare tutte le misure di protezione e sicurezza atte ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito, già in atto o successivamente indicate dal Responsabile, consegnando allo stesso la parola chiave adottata e le eventuali modificazioni".*

*RingraziandoLa per la collaborazione, porgiamo i ns. migliori saluti.*

AVIS COMUNALE DI .....  
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

PER ACCETTAZIONE DEL CONTENUTO  
L'Incaricato del trattamento dei dati



**FAC SIMILE CONFERIMENTO D'INCARICO AL RESPONSABILE AL TRATTAMENTO DATI E ISTRUZIONI**

Al sig. data .....  
Consegnata a mano

**Oggetto: conferimento della qualifica di responsabile - amministratore di sistema e trattamento dei dati ai sensi D. Lgs. N. 196/2003**

Con riferimento al sistema informativo dell'AVIS \_\_\_\_\_, e preso atto della sua competenza specifica od acquisita, la informiamo che, in data ....., su delibera del Consiglio direttivo, Le viene attribuita la qualifica di

**RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
Amministratore di sistema**

ai sensi del regolamento sulle misure minime di sicurezza della normativa in materia, con il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo del sistema informativo stesso e/o del sistema di basi dati e di consentirne la utilizzazione.

Sarà pertanto suo compito:

- vigilare sulla attività degli incaricati - preposti
- attribuire a ciascun utente o incaricato del trattamento un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
- assegnare e gestire i codici identificativi personali in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che ne consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;
- provvedere acciocché gli elaboratori del sistema informativo a lei affidato siano protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'articolo 615 quinquies c.p., mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento siano da lei verificati con cadenza almeno semestrale;
- assistere il titolare nella attuazione pratica delle autorizzazioni all'accesso per il trattamento dei dati
- assistere il titolare nella gestione sicura dei supporti ed aree di memoria, interni od esterni al sistema di trattamento, già utilizzati per il trattamento dei dati personali in possesso dell'associazione, provvedendo a che le informazioni precedentemente contenute non siano recuperabili, o provvedere alla loro distruzione
- assistere il titolare nella conservazione e custodia sicura dei supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali così come previsto dalla legge
- assistere il titolare nella compilazione ed aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza, di cui all'art. 6 del regolamento, in quanto applicabile

Il titolare responsabile del trattamento  
AVIS COMUNALE DI .....

Per accettazione

# **DPS – Documento Programmatico sulla Sicurezza**



## **Premessa**

Il presente documento corrisponde al D.Lgs N. 196/2003 in particolare a quanto indicato al “TITOLO V – SICUREZZA DEI DATI, CAPO II – MISURE MINIME DI SICUREZZA”

### **Art. 31**

(Obblighi e sicurezza)

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

### **Art. 33**

(Misure minime)

Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all’art. 31, o previsti da speciali disposizioni, il titolare del trattamento è comunque tenuto ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell’art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo dei dati personali.

### **Art.34**

(Trattamento con strumenti elettronici)

Il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito in quanto sono adottate le seguenti misure minime:

- a) Autenticazione informatica;
- b) Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) Utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) Aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamento illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza; adozione di tecniche di cifrature per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

L'AVIS ha pertanto corrisposto a quanto previsto dalla norma adottando il presente “**Documento Programmatico sulla Sicurezza**”.

La stesura del documento si è basata su quanto suggerito dal Garante nella “Guida operativa per redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza, pubblicata sul sito ufficiale del Garante in versione definitiva in data 11/06/2004; le tabelle, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento, sono state predisposte e compilate in corrispondenza della Guida Operativa.

## Sede

Ragione Sociale	Indirizzo	N.ro dipendenti/volontari
Associazione non riconosciuta <b>AVIS</b> Sede comunale	.....	.....
Aggiornato al : ...../...../2005		

**Tabella 1.1 – Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali**

Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati	Struttura di riferimento	Descrizione degli strumenti utilizzati
Finalità perseguita o attività svolta	Categorie di interessati			
<i>Gestione Donatori di Sangue</i>	<i>Donatori volontari di sangue</i>	<i>Personali e Sensibili</i>	<i>AVIS</i>	<i>Personal Computer + Supporto cartaceo</i>
<i>Organizzazione Associazione</i>	<i>Dirigenti Volontari</i>	<i>Comuni</i>	<i>AVIS</i>	<i>Personal Computer + Supporto cartaceo</i>
<i>Gestione Contabilità</i>	<i>Fornitori - Clienti</i>	<i>Comuni</i>	<i>AVIS</i>	<i>Personal computer + Supporto cartaceo</i>

**Tabella 1.2 – Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti**

Codice	Identificativo del trattamento	Eventuale Banca dati (software)	Ubicazione fisica dei supporti di memorizzaz.	Tipologia di dispositivi di accesso	Tipologia di interconness.
1	<i>Chiamata dei Donatori per la donazione</i>	.....	<i>Sede AVIS</i>	<i>PC desktop</i>	<i>Nessuna</i>
2	<i>Ricerca di donatori per varie tipologie</i>	.....	<i>Sede AVIS</i>	<i>PC desktop</i>	<i>Nessuna</i>
3	<i>Invio di comunicati vari</i>	.....	<i>Sede AVIS</i>	<i>PC desktop</i>	<i>Nessuna</i>
4	<i>Fornitori – Clienti</i>	.....	<i>Sede AVIS</i>	<i>PC desktop</i>	<i>Nessuna</i>
5	<i>Dirigenti - Volontari</i>	.....	<i>Sede AVIS</i>	<i>PC desktop</i>	<i>Nessuna</i>

**Tabella 2 – Competenze e responsabilità delle strutture preposte ai trattamenti**

Struttura	Codici dei trattamenti effettuati dalla struttura	Descrizione dei compiti e delle responsabilità della struttura
AVIS	1 , 2 , 3	<i>Acquisizione e caricamento dei dati, consultazione, aggiornamento, selezione, comunicazione ai Donatori, indagini statistiche per tipologia di dati, salvataggi e ripristini</i>
AVIS	<i>Persone incaricate</i>	<i>Sig.- Sig.ra ..... Sig. – Sig.ra ..... Sig.- Sig.ra ..... Sig. – Sig.ra .....</i>

**Tabella 3 – Analisi dei rischi**

Rischi		Si/No	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza (Gravità: Alta – Media – Bassa)
Comportamento degli operatori	Sottrazione di credenziali di autenticazione	Si	Bassa (i dati sensibili sono pochissimi e di scarso rilievo)
	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Si	Bassa (vedi sopra)
	Comportamenti sleali o fraudolenti	No	Lo statuto dell'AVIS vincola ad un suo corretto di risorse e di soci
	Errore materiale	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Altro evento		
Eventi relativi agli strumenti	Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Spamming o tecniche di sabotaggio	No	In quanto i dati non sono di interesse tale da valorizzare un sabotaggio
	Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Accessi esterni non autorizzati	No	PC non in rete
	Intercettazione di informazioni in rete	No	PC non in rete
	Altro evento		
Eventi relativi al contesto	Accessi esterni non autorizzati ai locali	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Sottrazione di strumenti contenenti dati	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Eventi distruttivi, naturali o artificiali, nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc)	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Errori umani nella gestione della sicurezza fisica	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Altro evento		

**Tabella 4.1 – Le misure di sicurezza adottate o da adottare**

Misure	Descrizione dei rischi contrastati	Cod. trattamenti interessati	Misure		Struttura o persone addette all'adozione
			in essere	da adottare	
Sistema di autenticazione informatica	Impedire l'accesso agli intrusi	1 , 2 , 3	Autenticazione informatica	Si	AVIS
Sistema di cifratura	Rendere inaccessibili i dati sensibili	1 , 2 , 3		Si	AVIS
Antivirus	Migliorare la protezione	1 , 2 , 3		Si	AVIS
Backup	Recupero Dati	1 , 2 , 3		Si	AVIS

**Tabella 5.1 – Criteri e procedure per il ripristino della disponibilità dei dati**

Ripristino		
Banca/Databas e/Archivio di dati	Criteri e procedure per il salvataggio e il ripristino dei dati	Pianificazione delle prove di ripristino
AVIS	Settimanalmente con procedura prevista dall'applicativo	Mensilmente

**Tabella 5.2 – Criteri e procedure per il salvataggio dei dati**

Salvataggio			
Banca Dati	Criteri e procedure per il salvataggio	Luogo di custodia delle copie	Struttura o persona incaricata del salvataggio
AVIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Settimanalmente copia di backup sul secondo HD (fisico o logico)</li> <li>&gt; Almeno settimanalmente mediante procedura prevista dall'applicativo.</li> <li>&gt; Mensilmente effettuare una copia dell'immagine dell'intero disco contenente la banca dati.</li> </ul>	Sede AVIS	AVIS

**Tabella 6 – Pianificazione degli interventi formativi previsti**

Descrizione sintetica degli interventi formativi	Classi di incarichi o tipologie di incaricati interessati	Tempi previsti
Corsi sull'utilizzo del programma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soci volontari AVIS che utilizzano il programma</li> <li>• Personale del Servizio civile</li> <li>• Personale dipendente e collaboratori a progetto</li> </ul>	A richiesta, se necessario, in quanto il manuale è sufficientemente esplicativo anche per i non addetti ai lavori
Formazione sui contenuti del testo unico sulla privacy sul regolamento	come sopra	All'avvio/assunzione dell'attività, se necessario, o con manuale esplicativo

## Tabella 7 – Cifratura dei dati

Codici trattamento dati	Protezione scelta	Tecnica adottata	
		Descrizione	Informazioni utili
1 , 2 , 3	Cifratura		La crittografia dei valori contenuti nei campi è eseguita mediante le funzioni base di crittografia di Windows utilizzando le funzionalità contenute nelle librerie

**Per il Consiglio Direttivo  
AVIS COMUNALE DI .....  
Il Presidente**

**Delibera del Consiglio Direttivo del .....**

# **DPS – Documento Programmatico sulla Sicurezza**



## **Premessa**

Il presente documento corrisponde al D.Lgs N. 196/2003 in particolare a quanto indicato al “TITOLO V – SICUREZZA DEI DATI, CAPO II – MISURE MINIME DI SICUREZZA”

## **Art. 31**

(Obblighi e sicurezza)

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati ed alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

## **Art. 33**

(Misure minime)

Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31, o previsti da speciali disposizioni, il titolare del trattamento è comunque tenuto ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'art. 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo dei dati personali.

## **Art.34**

(Trattamento con strumenti elettronici)

Il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito in quanto sono adottate le seguenti misure minime:

- g) Autenticazione informatica;
- h) Adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- i) Utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- j) Aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- k) Protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamento illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

- l) Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza; adozione di tecniche di cifrature per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

L'AVIS ha pertanto corrisposto a quanto previsto dalla norma adottando il presente **“Documento Programmatico sulla Sicurezza”**.

La stesura del documento si è basata su quanto suggerito dal Garante nella “Guida operativa per redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza, pubblicata sul sito ufficiale del Garante in versione definitiva in data 11/06/2004; le tabelle, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento, sono state predisposte e compilate in corrispondenza della Guida Operativa.

## Sede

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>N.ro dipendenti/volontari</b>
Associazione non riconosciuta <b>AVIS</b> Sede comunale	.....	.....
Aggiornato al : ...../...../2005		

## Tabella 1.1 – Elenco dei trattamenti: informazioni essenziali

Descrizione sintetica del trattamento		Natura dei dati trattati	Struttura di riferimento	Descrizione degli strumenti utilizzati
Finalità perseguita o attività svolta	Categorie di interessati			
<i>Gestione Donatori di Sangue</i>	<i>Donatori volontari di sangue</i>	<i>Sensibili</i>	<i>AVIS</i>	<i>Supporto cartaceo</i>
<i>Organizzazione Associazione</i>	<i>Dirigenti Volontari</i>	<i>Comuni</i>	<i>AVIS</i>	<i>Supporto cartaceo</i>
<i>Gestione Contabilità</i>	<i>Fornitori - Clienti</i>	<i>Comuni</i>	<i>AVIS</i>	<i>Supporto cartaceo</i>

## Tabella 1.2 – Elenco dei trattamenti: ulteriori elementi per descrivere gli strumenti

Codice	Identificativo del trattamento	Eventuale Banca dati	Ubicazione fisica dei supporti di memorizzazione	Tipologia di dispositivi di accesso
1	<i>Chiamata dei Donatori per la donazione</i>		<i>Sede AVIS</i>	<i>Registro donatori Schede donatori</i>
2	<i>Ricerca di donatori per varie tipologie</i>		<i>Sede AVIS</i>	<i>Registro donatori Schede donatori</i>
3	<i>Invio di comunicati vari</i>		<i>Sede AVIS</i>	<i>Registro donatori Schede donatori</i>
4	<i>Fornitori – Clienti</i>	.....	<i>Sede AVIS</i>	<i>Registro donatori Schede donatori</i>
5	<i>Dirigenti - Volontari</i>	.....	<i>Sede AVIS</i>	<i>Registro donatori Schede donatori</i>



**Tabella 2 – Competenze e responsabilità delle strutture preposte ai trattamenti**

Struttura	Codici dei trattamenti effettuati dalla struttura	Descrizione dei compiti e delle responsabilità della struttura
AVIS	1 , 2 , 3	<i>Acquisizione e scrittura dei dati, consultazione, aggiornamento, selezione, comunicazione ai Donatori, indagini statistiche per tipologia di dati, e ripristini</i>
AVIS	<i>Persone incaricate</i>	<i>Sig.- Sig.ra ..... Sig. – Sig.ra ..... Sig.- Sig.ra ..... Sig. – Sig.ra .....</i>

**Tabella 3 – Analisi dei rischi**

Rischi		Si/No	Descrizione dell'impatto sulla sicurezza (Gravità: Alta – Media – Bassa)
Comportamento degli operatori	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Si	Bassa (vedi sopra)
	Comportamenti sleali o fraudolenti	No	Lo statuto dell'AVIS vincola ad un suo corretto di risorse e di soci
	Errore materiale	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Errori umani nella gestione della sicurezza fisica	Si	Bassa (facilità di ripristino)
Eventi relativi agli strumenti	Indisponibilità o degrado degli strumenti	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Altro evento		
	Accessi esterni non autorizzati ai locali	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Sottrazione di strumenti contenenti dati	Si	Bassa (facilità di ripristino)
	Eventi distruttivi, naturali o artificiali, nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	Si	Bassa (facilità di ripristino)

**Tabella 4.1 – Le misure di sicurezza adottate o da adottare**

Misure	Descrizione dei rischi contrastati	Cod. trattamenti interessati	Misure		Struttura o persone addette all'adozione
			in essere	da adottare	
Sicurezza dei locali	Accessi esterni non autorizzati ai locali	1 , 2 , 3	Adeguate misure di sicurezza		AVIS

**Tabella 5.1 – Criteri e procedure per il ripristino della disponibilità dei dati**

<b>Ripristino</b>		
Archivio di dati	Criteri e procedure per il salvataggio e il ripristino dei dati	Pianificazione delle prove di ripristino
Registro Donatori	Eventuale copia incrociata dei dati	Nessuna
Schede Donatori		

**Per il Consiglio Direttivo  
AVIS COMUNALE DI .....  
Il Presidente**

**Delibera del Consiglio Direttivo del .....**

## Termini tecnici della normativa privacy

Termini usati dal legislatore	Loro significato
DATI PERSONALI	Sono tutte le informazioni relative a persona fisica (persona giuridica, ente od associazione) identificate o identificabili. Es. Nome, cognome, indirizzo, numeri telefonici, n. Patente, P. IVA....
DATI SENSIBILI	Sono i dati che devono essere maggiormente tutelati, e sono relativi a razza o etnia, ad eventuali adesioni a partiti (ritenute sindacali), organizzazioni a carattere religioso, politico, associazioni di categoria, nonché dati personali idonei a rilevare lo stato di salute (cartelle mediche) e la vita sessuale del singolo.
BANCA DATI	E' una raccolta di dati personali.
MISURE DI SICUREZZA	Si tratta di custodire i documenti approntando degli accorgimenti (armadietti chiusi a chiave, firewall, wiping, accesso selezionato ai dati...)
TRATTAMENTO DEI DATI	Consiste in qualunque operazione o insieme di operazioni, eseguite o meno grazie ad un computer, riguardanti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO	E' la persona fisica, (la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo) che ha la competenza a decidere in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed alla loro sicurezza.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	E' la persona fisica (la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo) che il titolare (che decide) prepone al trattamento di dati personali. Titolare e responsabile possono essere la stessa persona. I compiti affidati ad esso devono essere analiticamente specificati per iscritto.
INCARICATO	E' colui/coloro che elabora i dati personali sulla base delle istruzioni scritte del titolare o del responsabile
INTERESSATO	E' la persona fisica (la persona giuridica, l'ente o l'associazione) a cui si riferiscono i dati personali trattati.

PASSWORD	E' la parola chiave, una sequenza di lettere e/o numeri, che serve per accordare l'accesso al sistema informatico agli utenti.
USER ID (Username)	E' un codice identificativo personale formato da lettere e/o numeri. Viene sempre abbinato alla password (segreta).
AMMINISTRATORE DI SISTEMA	E' il soggetto che si occupa del sistema informatico e delle risorse operative.

## SANZIONI CIVILI E PENALI

ILLECITI CIVILI	ILLECITI PENALI	SANZIONI
Art. 161 Assenza informativa privacy	x	Sanzione da 3.000 a 18.000 euro.
Assenza informativa privacy per dati sensibili o giudiziari o in caso di trattamenti che presentano rischi specifici o di maggiore rilevanza di giudizio	x	Sanzione da 5.000 a 30.000 euro. (moltiplicate per 3 a seconda delle condizioni del contravventore)
Art. 163 Omessa o incompleta notificazione al Garante	x	Sanzione da 10.000 a 60.000 euro
Art. 164 Omissione di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante Privacy	x	Sanzione da 4.000 a 24.000 euro
x	Art. 167 Trattamento illecito di dati personali	Reclusione da 6 mesi a 3 anni Possibile ex art. 169, pagando una somma di denaro se ci si regolarizza entro il termine prescritto (non + di 6 mesi)
x	Art. 168 Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante	Sanzione penale, reclusione da 6 mesi a 3 anni
x	Art. 169 Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati	Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa, pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro
x	Art. 170 Inosservanza dei provvedimenti del Garante Arresto da 3 mesi a 2 anni	Arresto da 3 mesi a 2 anni

## **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'[art. 4, comma 1, lett. d\)](#), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'[art. 26, comma 1](#), del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto l'[art. 76](#) del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'[articolo 85](#) del medesimo Codice, possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti ([art. 40](#) del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno, dopo l'entrata in vigore del Codice, rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2004, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato ai sensi dell'[art. 41, comma 5](#), del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi, in relazione alla fase di prima applicazione delle nuove disposizioni del Codice;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'[art. 1](#) del Codice, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio d'Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N.R (97) 5, in base alla quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza e di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;

Considerato che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è effettuato per finalità di prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per ricerche scientifiche o per la fornitura all'interessato di prestazioni, beni o servizi;

Visto l'[art. 167](#) del Codice;

Visto l'[art. 11, comma 2](#), del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli [31](#)e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'[Allegato B](#) al Codice in materia di protezione dei dati personali recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'[art. 41](#) del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'[art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000](#);

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

### **Autorizza**

a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia

prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;

2) manchi il consenso ([articolo 76, comma 1, lett. b](#)), del Codice), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

3) non si tratti di attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ai sensi dell'[art. 85, commi 1 e 2](#), del Codice;

d) anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

Per l'informativa e, ove previsto, il consenso si osservano anche le disposizioni di cui agli articoli [13](#), [23](#), [26](#) e da [75](#) a [82](#) del Codice.

## **1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento**

1.1. L'autorizzazione è rilasciata:

a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;

b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione;

c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il servizio sanitario nazionale.

In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata anche per consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffuse, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini appena indicati.

Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto anche dall'[art. 83, comma 1](#), del Codice.

1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:

a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (in conformità a quanto previsto dagli articoli [106](#), [107](#) e [110](#) del Codice), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima. Resta fermo quanto previsto dall'[art. 98](#)

del Codice;

b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi nei limiti di quanto stabilito dall'[art. 26, comma 4, lett. a\)](#), del Codice, fermo restando quanto previsto per le confessioni religiose dagli articoli [26, comma 3, lett. a\)](#), e [181, comma 6](#), del Codice e dell'[autorizzazione n. 3/2004](#);

e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove necessario attinenti anche alla vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi, anche precontrattuali, derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi.

Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;

f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche;

g) alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili per effettuare trapianti di organi e tessuti, nonché donazioni di sangue.

1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sia necessario per:

a) lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento;

b) adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per la gestione del rapporto di lavoro, nonché della normativa in materia di previdenza e assistenza o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nei limiti previsti dalla [autorizzazione generale del Garante n. 1/2004](#) e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'[articolo 111](#) del Codice.

1.4. Fino alla data in cui sarà efficace l'apposita autorizzazione per il trattamento dei dati genetici prevista dall'[art. 90](#) del Codice, restano autorizzati i trattamenti di dati genetici nei soli limiti e alle condizioni individuate al punto 2, lett. b), dell'[autorizzazione n. 2/2002](#).

## **2) Categorie di dati oggetto di trattamento**

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'[art. 3](#) del Codice.

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.

Devono essere considerate sottoposte all'ambito di applicazione della presente autorizzazione anche le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N. R (97) 5 del Consiglio d'Europa.

### **3) Modalità di trattamento**

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli [11](#) e [14](#) del Codice, nonché dagli articoli [31](#) e seguenti del Codice e dall'[Allegato B](#) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'[art. 84, comma 1](#), del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario ([art. 82, comma 4](#), del Codice).

### **4) Conservazione dei dati**

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'[art. 11, comma 1, lett. e\)](#) del Codice, i dati possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati, ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

### **5) Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati idonei a rivelare lo stato di salute, esclusi i dati genetici, possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

Ai sensi degli artt. [22, comma 8](#), e [26, comma 5](#), del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.

### **6) Richieste di autorizzazione**

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'[art. 41](#) del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.



## **7) Norme finali**

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'[art. 178](#) del Codice, secondo cui la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;

b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;

c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal Codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

## **8) Efficacia temporale e disciplina transitoria**

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente [autorizzazione n. 2/2002](#), il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Roma, 30 giugno 2004*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

---

**Autorizzazione n. 3 del 2004 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni**

(G.U. n. 190 del 14 agosto 2004)

---

**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'[art. 4, comma 1, lett. d\)](#), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'[art. 26, comma 1](#), del Codice i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto altresì il [comma 4, lett. a\), del citato art. 26](#), il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, "quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'[articolo 13](#)";

Visto il [comma 3, lettere a\) e b\), del predetto art. 26](#), il quale stabilisce che la disciplina di cui al relativo comma 1 non si applica al trattamento: a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni; b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

Rilevato che le confessioni di cui alla lettera a) devono determinare, ai sensi del medesimo [art. 26, comma 3, lett. a\)](#), idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

Visto l'[art. 181, comma 6](#), del Codice secondo cui le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui al predetto [art. 26, comma 3, lett. a\)](#), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti ([art. 40](#), del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno, dopo l'entrata in vigore del Codice, rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2004, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dall'[art. 41, comma 5](#), del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi, in relazione alla fase di prima applicazione delle nuove disposizioni del Codice;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'[art. 1](#) del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo;

Visto l'[art. 167](#) del Codice;

Visto l'[art. 11, comma 2](#), del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in

materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli [articoli 31](#) e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'[Allegato B](#) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'[art. 41](#) del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'[art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000](#);

Relatore il dott. Mauro Paissan;

### **Autorizza**

il trattamento dei dati sensibili di cui [art. 4, comma 1, lett. d\)](#), del Codice da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'[art. 3](#) del Codice.

#### **1) Ambito di applicazione**

La presente autorizzazione è rilasciata:

a) alle associazioni anche non riconosciute, ai partiti e i movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché le federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;

b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818.

L'autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti scolastici anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l'applicazione dell'articolo 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Resta fermo l'obbligo per le confessioni religiose di determinare, ai sensi dell'[art. 26, comma 3, lett. a\)](#) del Codice, idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati con la presente autorizzazione.

Ai sensi dell'[art. 181, comma 6](#), del Codice, le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'[art. 26, comma 3, lett. a\)](#), del Codice possono proseguire l'attività di trattamento effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, nel rispetto delle medesime.

#### **2) Finalità del trattamento**

L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.

La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi. La presente autorizzazione è rilasciata inoltre per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai

regolamenti in materia.

Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro o di liberi professionisti per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi, persone giuridiche o liberi professionisti.

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzari, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo, le particolari misure di sicurezza, nonché, ove previsto, le idonee garanzie determinate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei punti 4) e 6) in tema di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati, possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.

### **3) Interessati ai quali i dati si riferiscono**

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

- a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi;
- b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo;
- c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
- d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti;
- e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;
- f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.

### **4) Categorie di dati oggetto di trattamento**

L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce l'[autorizzazione generale n. 2/2004](#).

Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera d\)](#) del Codice, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, che non possano essere perseguite o adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

## **5) Modalità di trattamento**

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli [11](#) e [14](#) del Codice, dagli articoli [31](#) e seguenti del Codice e dall'[allegato B](#)) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2).

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

Fermo restando quanto previsto ai punti 2) e 7) della presente autorizzazione, se è indispensabile, in conformità al medesimo punto 7) comunicare o diffondere dati all'esterno dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, il consenso scritto è acquisito previa idonea informativa resa agli interessati ai sensi dell'[art. 13](#) del Codice, la quale deve precisare le specifiche modalità di utilizzo dei dati tenuto conto delle idonee garanzie adottate relativamente ai trattamenti effettuati.

## **6) Conservazione dei dati**

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'[art. 11, comma 1, lett. e\)](#) del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 2), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.

Le verifiche di cui al punto 4) devono riguardare anche la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto all'attività svolta dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e i soggetti di cui al punto 1), tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto ai soggetti stessi.

## **7) Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2) e tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate.

I dati sensibili possono essere comunicati alle autorità competenti se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.

## **8) Richieste di autorizzazione**

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'[art. 41](#) del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

## **9) Norme finali**

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali.

Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.

**10) Efficacia temporale e disciplina transitoria**

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.

Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia già conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente [autorizzazione n. 3/2002](#), il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Roma, 30 giugno 2004*

IL PRESIDENTE  
Rodotà

IL RELATORE  
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli